



**PROVINCIA
DI PARMA**

Estratto dal Verbale del Consiglio Provinciale

Atto n. 32 del 22/03/2005

Seduta : Pubblica

OGGETTO: PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGR) - APPROVAZIONE

Il presente atto consta di n. 0 allegati.

L'anno **duemilacinque**, addì **ventidue** del mese di **Marzo** alle ore **17:41** in Parma e nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge.

Presieduto da **Mario De Blasi - Presidente del Consiglio**.

Al momento della votazione dell'argomento in oggetto risultano:

Aiello Walter	P	Maggiali Agostino	A
Armellini Gianluca	A	Maghenzani Enrico	P
Benecchi Luca	P	Malagoli Romano	P
Bernardini Roberto	P	Mari Ginetto	P
Berni Carlo	A	Mecarelli Paola	P
Bertocchi Giovanni	A	Medioli Paolo	P
Bertoncini Antonio	P	Mulazzi Stefano	P
Bonati Stefano	P	Nonnis Marzano Massimo	P
Chiusa Bruno	P	Pedroni Manfredo	P
Conti Giuseppe	P	Pellegrini Giuseppe	P
Daolio Stefano	P	Pissarotti Mirca	P
De Blasi Mario	P	Spagnoli Silvano	P
De Matteis Massimo	A	Tanzi Luigi	P
Dondi Enrico	P	Zibana Stefano	P
Lisi Roberto	A	Bernazzoli Vincenzo	P
Maestri Davide	P		

Presenti n. : 25 assenti n. : 6

Sono inoltre presenti gli Assessori:

Amoretti Manuela, Mozzoni Tiziana, Ferrari Pier Luigi, Manno Ettore, Carraro Filippo, Conte Emanuele, Meo Gabriella, Pagliari Giorgio, Ferrari Gabriele

Partecipa alla adunanza il **Segretario Generale Augusto Aragno**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constatato che il numero dei presenti è legale i lavori proseguono.

Fungono da scrutatori i Consiglieri Sigg.: **DAOLIO STEFANO - CONTI GIUSEPPE - BERTONCINI ANTONIO**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO

che la Provincia di Parma, con delibera di Consiglio n. 28 del 24 marzo 2004, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 20/2000, ha adottato il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR);

che la Provincia di Parma, in data 6 maggio 2004, ha trasmesso il PPGR adottato alla Regione Emilia Romagna per la formulazione delle riserve, ai sensi dell'art. 27, comma 7, della l.r. 20/2000;

che il Piano è stato depositato a partire dal 12 maggio 2004, dando avviso dell'avvenuta pubblicazione secondo le procedure previste;

che la Giunta Provinciale, con delibera n. 831 in data 9 luglio 2004, ha deciso di prolungare fino al 27 agosto 2004 il deposito del Piano, rendendo possibile la presentazione di osservazioni fino a tale data;

che entro la fine del periodo di deposito sono pervenute n. 24 osservazioni da parte di Cittadini, Enti ed Associazioni;

che il Servizio Rifiuti e Bonifica siti della Regione Emilia Romagna, con nota n. 04/74906 del 5 ottobre 2004, ha trasmesso a questa Provincia la delibera di Giunta Regionale n. 1753 del 6 settembre 2004 di formulazione delle riserve al PPGR, ai sensi del comma 7, dell'art. 27, della l.r. 20/2000;

che, con delibera di Consiglio Provinciale n. 136 del 22 dicembre 2004, sono state formulate le proposte di controdeduzioni alle riserve regionali e di decisione sulle osservazioni pervenute;

che tali proposte di controdeduzioni sono state trasmesse alla Giunta Regionale con nota n. 9027 del 4 febbraio 2005;

PRESO ATTO di quanto deliberato dalla Giunta regionale in sede di espressione dell'intesa di cui al comma 9 - lettera a) - dell'art. 27 della l.r. 20/2000, con atto n. 523 del 7 marzo 2005;

CONSIDERATO:

che nel suddetto atto deliberativo la Giunta regionale esprime l'intesa in merito alla conformità del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti agli strumenti della pianificazione regionale, subordinandola all'inserimento nel piano delle seguenti modifiche, ritenute indispensabili a soddisfare le riserve:

con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione:

- articolo 4, comma 6.:

sostituire il testo:

“ovvero, qualora siano presenti i necessari presupposti, promuovere un accordo ai sensi dell'art. 40 L.R. citata.”

con il testo:

“, ovvero, semprechè ricorrano i presupposti di legge, promuovere un accordo ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della L.R. citata.”;

- articolo 6, comma 1.:

sostituire il testo del comma 1. con il seguente testo:

“Gli impianti di discarica esistenti ed esauriti (cioè che hanno formalmente comunicato l'avvenuta cessazione dei conferimenti di rifiuti) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 devono essere oggetto di interventi di cui all'art 8 comma 1 lettera l) del soprarichiamto D.Lgs. 36/2003, e possono essere finalizzati alla collocazione di materiali idonei al conseguimento del

recupero ambientale e della rinaturalizzazione dei luoghi sulla base delle specifiche normative.”

- articolo 8, comma 3.:

eliminare l'intero comma 3.;

- articolo 8, comma 6.:

sostituire l'intero testo del comma 6. con il seguente:

“L’Agenzia d’Ambito terrà conto, nella definizione del piano finanziario degli investimenti e del programma degli interventi del Piano d’Ambito, di cui alle lettere b) e c) dell’art. 17 della L.R. 25/1999, delle risorse necessarie per le iniziative finalizzate alla riduzione ed al recupero dei rifiuti, ivi comprese quelle di educazione ambientale.”;

- articolo 9, comma 3.:

eliminare l'intero comma 3.;

- articolo 13:

sostituire la rubrica e l'intero testo dell’art. 13 con la seguente formulazione:

“Art. 13 – LINEE GUIDA PER LE MISURE DI MITIGAZIONE DELLE PRESSIONI DERIVANTI DALLA PRESENZA SUL TERRITORIO DI IMPIANTI PER RIFIUTI URBANI

1. La riduzione della pressione sui sistemi naturali e ambientali delle previsioni impiantistiche definite dal presente piano è perseguita anche attraverso opportune misure di mitigazione delle pressioni derivanti dalla realizzazione delle nuove strutture.

2. Le misure di mitigazione di cui al comma precedente si sostanziano in interventi atti a garantire il miglioramento continuo della qualità ambientale, dei territori influenzati dalla presenza dell’impianto.

3. Le misure di mitigazione sono articolate in:

a. interventi destinati al miglioramento delle dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio, in diretta relazione alle matrici ambientali impattate, anche in ambiti esterni all’area di influenza dell’impianto, come definita al successivo comma 4;

b. altri interventi di mitigazione ambientale.

4. Le misure di mitigazione ambientale andranno a beneficio dell’area di influenza dell’impianto, definita convenzionalmente come l’area compresa in un raggio di 2 km dal perimetro dell’impianto.

5. Al fine di garantire la corrispondenza tra le pressioni generate dai singoli impianti e le correlate misure di mitigazione, l’entità degli interventi di cui al comma precedente è commisurata di norma alle diverse tipologie impiantistiche ed ai quantitativi di rifiuti trattati, secondo quanto previsto nell’articolo seguente.

6. L’identificazione degli interventi di mitigazione, per ogni specifico impianto, compete ai Comuni dell’area influenzata dallo stesso così come individuata al precedente comma 4. Qualora siano interessati più Comuni, la Provincia si fa promotrice di un accordo preliminare per la determinazione congiunta di tali interventi.

7. Compete alla Provincia la valutazione della conformità tra interventi previsti a livello locale ed obiettivi definiti dal presente articolo nell’ambito dell’accordo preliminare di cui al comma 6.

8. L’entità economica, i soggetti attuatori, i tempi di realizzazione e le procedure di rendicontazione delle misure di mitigazione sono definite attraverso uno specifico accordo tra Comuni interessati, Provincia, Agenzia d’Ambito e soggetti attuatori da stipularsi nella fase di definizione tecnica e progettuale dell’intervento.

9. I contenuti dell’accordo di cui al precedente comma 8 devono essere preventivamente comunicati al Comitato Consultivo degli Utenti costituito ai sensi dell’art 24 L.R. 25/1999.”;

- articolo 14:

sostituire la rubrica e l'intero testo dell’art. 14 con la seguente formulazione:

“ART. 14 – LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

1. L'entità delle misure di mitigazione da prevedersi in fase di realizzazione degli impianti è quantificata indicativamente con riferimento ai relativi costi di investimento:

<i>tipologie impiantistiche</i>	<i>costi di investimento per la realizzazione dell'impianto (K)</i>	<i>percentuale del costo di investimento da destinare a interventi di mitigazione ambientale</i>
Trattamento dei materiali derivanti da raccolte differenziate		
<i>Impianti di compostaggio (esclusi quelli riservati alla sola frazione verde)</i>	<i>K < 5.000.000 €</i>	<i>4,00%</i>
	<i>5.000.000 € < K < 10.000.000 €</i>	<i>3,50%</i>
	<i>K > 10.000.000 €</i>	<i>3,00%</i>
<i>Impianti di pre-trattamento (es. selezione/stabilizzazione)</i>	<i>K < 10.000.000 €</i>	<i>3,00%</i>
	<i>10.000.000 € < K < 15.000.000 €</i>	<i>2,75%</i>
	<i>15.000.000 € < K < 20.000.000 €</i>	<i>2,50%</i>
	<i>K > 20.000.000 €</i>	<i>2,25%</i>
<i>Impianti di trattamento termico</i>	<i>K < 30.000.000 €</i>	<i>8,00%</i>
	<i>30.000.000 € < K < 45.000.000 €</i>	<i>7,00%</i>
	<i>45.000.000 € < K < 60.000.000 €</i>	<i>6,00%</i>
	<i>K > 60.000.000 €</i>	<i>5,00%</i>
<i>Impianti di discarica</i>	<i>(per qualsiasi importo)</i>	<i>10,00%</i>

In caso di realizzazione, in un unico complesso, di impianto di pre-trattamento e di impianto di trattamento termico le suddette percentuali andranno riferite alle quote di investimento relative alle diverse sezioni impiantistiche.

2. E' possibile prevedere ulteriori misure di mitigazione durante la fase di funzionamento degli impianti. Tali misure sono definite secondo le modalità previste ai commi 8 e 9 del precedente articolo 13.”;

- articolo 15:

eliminare l'intero articolo 15 di rubrica “Le indennità di compensazione ambientale – modalità di riconoscimento delle indennità di disagio ambientale”;

- articolo 16:

eliminare l'intero articolo 16 di rubrica “Le indennità di compensazione ambientale – l'area di influenza dell'impianto”;

- allegato 1, paragrafo 1.6.1:

eliminare a pagina 22 dell'Allegato 1 alle Norme Tecniche di Attuazione la seguente frase:

“Quest'attività risulta poco onerosa ed abbastanza semplice da condurre, soprattutto nel caso in cui si noleggiino le attrezzature di triturazione.”;

- allegato 1, paragrafo 1.6.1:

eliminare a pagina 22 dell'Allegato 1 alle Norme Tecniche di Attuazione la seguente frase:

“In coerenza con questa impostazione il piano prevede specifiche ipotesi localizzative per tali impianti che, in ragione degli impatti limitati che si associano al loro funzionamento, potranno essere realizzati anche in ambiti diversi da quelli destinati agli impianti di compostaggio di bacino.”;

- allegato 2, paragrafo 6.4.8:

sostituire a pagina 91 alle parole del titolo del paragrafo 6.4.8:

“Selezione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di compostaggio della sola frazione verde”

le parole:

“Primi studi relativi alle aree idonee alla localizzazione di impianti di compostaggio della sola frazione verde”;

- allegato 2, paragrafo 6.4.8:

sostituire a pagina 91 dell'Allegato 2 alle Norme Tecniche di Attuazione alle parole: *“(triturazione attraverso mezzi mobili)”* le parole *“, realizzabile manualmente con attrezzi di uso comune,”;*

- allegato 2, paragrafo 6.4.8:

eliminare a pagina 91 dell'Allegato 2 alle Norme Tecniche di Attuazione il testo di seguito riportato: *“Gli impianti di compostaggio dedicati al trattamento della sola frazione verde sono caratterizzati da un impatto ambientale assolutamente trascurabile e la loro localizzazione non deve pertanto necessariamente rispondere ai criteri “preferenziali” definiti per gli impianti che trattino la frazione organica da raccolta differenziata. Si è pertanto prevista la possibilità di localizzare impianti dedicati al solo trattamento della frazione “verde” di potenzialità ridotta (capacità di trattamento inferiore a 5.000 t/anno) in altre aree oltre a quelle individuate nei paragrafi precedenti (cfr. tavv. B4a-B4b).”;*

con riferimento alla Relazione Illustrativa:

- paragrafo 1.6.1:

eliminare a pagina 68 del paragrafo 1.6.1 la seguente frase:

“Quest’attività risulta poco onerosa ed abbastanza semplice da condurre, soprattutto nel caso in cui si noleggiino le attrezzature di triturazione.”;

- paragrafo 1.6.1:

eliminare a pagina 68 del paragrafo 1.6.1 la seguente frase:

“In coerenza con questa impostazione il piano prevede specifiche ipotesi localizzative per tali impianti che, in ragione degli impatti limitati che si associano al loro funzionamento, potranno essere realizzati anche in ambiti diversi da quelli destinati agli impianti di compostaggio di bacino.”;

- paragrafo 6.4.8:

sostituire a pagina 193 alle parole del titolo del paragrafo 6.4.8:

“Selezione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di compostaggio della sola frazione verde”

le parole:

“Primi studi relativi alle aree idonee alla localizzazione di impianti di compostaggio della sola frazione verde”;

- paragrafo 6.4.8:

sostituire a pagina 193, nel paragrafo 6.4.8, alle parole: *“(triturazione attraverso mezzi mobili)”* le parole *“, realizzabile manualmente con attrezzi di uso comune,”;*

- paragrafo 6.4.8:

eliminare a pagina 193, dal paragrafo 6.4.8, il testo di seguito riportato:

“Gli impianti di compostaggio dedicati al trattamento della sola frazione verde sono caratterizzati da un impatto ambientale assolutamente trascurabile e la loro localizzazione non deve pertanto necessariamente rispondere ai criteri “preferenziali” definiti per gli impianti che trattino la frazione organica da raccolta differenziata. Si è pertanto prevista la possibilità di localizzare impianti dedicati al solo trattamento della frazione “verde” di potenzialità ridotta (capacità di trattamento inferiore a 5.000 t/anno) in altre aree oltre a quelle individuate nei paragrafi precedenti (cfr. tavv.

B4a-B4b).”;

con riferimento agli elaborati cartografici:

- tavola B4c:

sostituire alle parole del titolo della tavola B4c:

“B4c Ulteriori ambiti di localizzazione per impianti di compostaggio della sola frazione verde (potenzialità minore di 5000 t/anno)”;

la frase:

“Individuazione cartografica dei primi studi relativi agli ambiti di localizzazione per impianti di compostaggio della sola frazione verde”;

RITENUTO con il presente atto di procedere all'approvazione del PPGR, recependo contestualmente quanto prescritto dalla Regione in sede di espressione dell'intesa di cui all'art. 27, comma 9, lett. a) della l.r. 20/2000 con la delibera di Giunta Regionale sopra citata;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

DELIBERA

di recepire le richieste formulate dalla Regione, in sede di espressione dell'intesa, con la delibera di Giunta Regionale n. 523 del 7 marzo 2005, inserendo nel piano le modifiche richiamate in premessa;

di decidere in merito alle osservazioni pervenute al suddetto piano conformemente a quanto già deliberato con atto di Consiglio Provinciale n. 136 del 22 dicembre 2004, con la sola eccezione delle parti in contrasto con le richieste, di cui al punto precedente, formulate dalla Regione;

di approvare il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Parma, ai sensi dell'art. 27, comma 9, della legge regionale n. 20/2000, come risultante dall'adeguamento alle decisioni assunte con il presente atto degli elaborati di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. 28 del 24 marzo 2004;

di dare mandato al servizio Ambiente di provvedere al conseguente aggiornamento degli elaborati del PPGR, introducendo le modifiche tecniche necessarie al coordinamento dei contenuti del piano;

di attribuire inoltre mandato al servizio Ambiente affinché siano effettuate le azioni previste dall'art. 27 della legge regionale 20/2000 per la pubblicazione del piano.

Esito della votazione della presente deliberazione: **Approvato**.
Consiglieri presenti: **25**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
25	18	2	5

Esprimono voto contrario all'adozione del presente atto: **TANZI LUIGI, ZIBANA STEFANO**

Si astengono : **CHIUSA BRUNO, CONTI GIUSEPPE, NONNIS MARZANO MASSIMO, PEDRONI MANFREDO, PELLEGRINI GIUSEPPE**

Oggetto:
PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGR) - APPROVAZIONE

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267:

REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

Li, 17/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
GABRIELE ALIFRACO

VISTO CONFORMITA'

Favorevole Contrario

Li, 18/03/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
AUGUSTO ARAGNO

ESTRATTO VERBALE N.° 32 DEL 22/03/2005

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Presidente
Mario De Blasi**

**Il Segretario Generale
Augusto Aragno**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE (art.124, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

n. Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio dal 24/03/2005 per quindici giorni consecutivi.

Li', 24/03/2005

**Il Segretario Generale
Augusto Aragno**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all'Albo Pretorio di questa Provincia dal 24/03/2005 al 08/04/2005 per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 c.1, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e non sono state presentate opposizioni:

Li',

**Il Segretario Generale
Augusto Aragno**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il presente atto è divenuto esecutivo per decorrenza termini ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs. n.267/2000, in data .

Li',

**Il Segretario Generale
Augusto Aragno**